

Mantenimento figli dovuto anche se ci sono aiuti pubblici

Autore: Redazione

In: Focus

L'**assegno di mantenimento** dei figli è dovuto all'ex partner anche se questi ricevono aiuto e **assistenza economica** da terzi o **da enti pubblici**. Il versamento dell'assegno è un obbligo che deriva dal semplice fatto di essere un genitore separato, mentre lo **stato di bisogno** dei figli è presupposto sempre **se sono minori** e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica se sono maggiorenni. Lo ha ribadito per ultima la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 40541 del 6 settembre 2017.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono gli obblighi di mantenimento dei genitori separati.

Condannato il padre che non versa l'assegno

L'obbligo di **contribuire al mantenimento dei figli** da parte del genitore separato, dunque, non viene meno nel caso di aiuto di qualsiasi tipo da parte della **pubblica assistenza**. La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso di un uomo che aveva "reiteratamente omesso di versare" all'ex moglie quanto precedentemente stabilito dal Tribunale per i minorenni, facendo **mancare i mezzi di sussistenza** alle figlie.

L'uomo era stato dunque condannato al pagamento dei danni sia in primo grado che in appello per **violazione degli obblighi di assistenza familiare** (art. 570 del Codice penale). Inoltre, i giudici avevano disposto nei suoi confronti il risarcimento danni a favore della ex partner, costituitasi parte civile, di 4mila euro. Proprio contro quest'ultimo punto l'uomo aveva fatto ricorso in Cassazione.

Ininfluyente la pubblica assistenza

Il ricorrente sosteneva di fronte alla Suprema Corte di non essere tenuto a **risarcire l'ex partner** dei 4mila euro previsti perché questa aveva già percepito tale somma **sotto forma di aiuti pubblici** da parte della Provincia autonoma di Trento. La donna, per l'esattezza, aveva ricevuto la pubblica assistenza in 10 mensilità tra il 2012 e il 2013, ed era ora debitrice nei confronti della Provincia.

Di parere diverso, come visto, la Cassazione. Gli Ermellini hanno infatti stabilito che nella quantificazione del risarcimento del danno da violazione degli obblighi di assistenza "il giudice penale deve limitarsi a **quantificare la misura del danno**". La regolazione di tutti i rapporti civilistici tra i genitori e l'ente pubblico che ha fornito assistenza va, casomai, **effettuata in un secondo momento** in sede processuale o extraprocessuale.

Come funziona l'assegno di mantenimento dei figli?

Ricordiamo che **l'assegno di mantenimento dei figli** viene deciso in sede di separazione ed è dovuto al genitore che materialmente vive con loro. Il giudice ha ampio potere decisionale nella determinazione della somma da versare, e nel decidere l'importo deve tenere conto delle **condizioni economiche di entrambi i genitori** e delle esigenze del minore. In alternativa, è possibile pervenire a un accordo in sede di separazione consensuale. In ogni caso, per legge deve essere tutelato l'interesse superiore della serena crescita dei figli.

Tutte le decisioni emesse dal giudice possono in ogni caso essere modificate se **vengono a mutare le condizioni economiche dei genitori**. L'assegno può essere quindi aumentato o diminuito, ma l'obbligo di versamento permane in ogni circostanza, anche nel caso di secondo matrimonio e nascita di nuovi figli. L'assegno è inoltre dovuto anche dopo il compimento della maggiore età dei figli beneficiari, e cessa solo quando questi raggiungono **l'indipendenza economica**.

<https://www.diritto.it/mantenimento-figli-dovuto-anche-ci-aiuti-pubblici/>